



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

4<sup>a</sup> Seduta pubblica – Venerdì 27 novembre 2020

Deliberazione n. 107

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA GIUNTA REGIONALE RELATIVO A "ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BORGO VERONESE" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI ISOLA RIZZA E SAN PIETRO DI MORUBIO DELLA PROVINCIA DI VERONA".  
*NON PASSAGGIO AGLI ARTICOLI.*  
(Progetto di legge n. 1)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a *"Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Veronese" mediante fusione dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio della Provincia di Verona"* (deliberazione della Giunta regionale n. 4/DDL del 10 marzo 2020), che ha assunto il numero 499 tra i progetti di legge presentati nella decima legislatura;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 recante *"Norme in materia di variazioni provinciali e comunali"* - da ultimo modificata ed integrata dalla legge regionale 30 gennaio 2020, n. 3 - che disciplina i procedimenti di modifica delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 4 dello Statuto regionale;

VISTO altresì quanto previsto dal novellato articolo 6 della richiamata legge regionale 25/1992, che al comma 5 bis dispone: *"Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, il referendum è validamente svolto per i soli comuni nei quali ha partecipato almeno il 50 per cento degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi"*; dispone poi che la percentuale di partecipazione è ridefinita nella misura del 40%, ove gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) superino il 10% degli aventi diritto al voto; del 35%, ove superino il 15%; del 30%, ove superino il 20%; dispone infine: *"Se per almeno uno dei comuni il referendum è validamente svolto ... ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, gli esiti del referendum sono comunque sottoposti alla valutazione del legislatore con riferimento anche ai comuni per i quali ha partecipato al referendum una percentuale di aventi diritto al voto inferiore di non più di cinque*

*punti percentuali rispetto a quella prevista dal presente comma ed è stata conseguita la maggioranza dei voti validamente espressi”;*

DATO ATTO, come evidenziato dalla relazione accompagnatoria al disegno di legge, che i due comuni in questione *“sono parte della stessa unione da almeno tre anni”*, ricorrendo dunque le condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della citata legge regionale n. 25 del 1992; di conseguenza, per l’ulteriore iter dell’iniziativa, competeva alla competente commissione consiliare esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali se ne poteva prescindere, il relativo parere, al fine di consentire alla Giunta regionale l’ulteriore corso del procedimento;

VISTO il parere favorevole al proseguimento dell’iter previsto dal richiamato articolo 5, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 22 aprile 2020 ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1, lettera b) e 1 bis del medesimo articolo;

CONSIDERATO che in data 25 ottobre 2020 si è svolto il referendum regionale consultivo sul progetto di legge n. 499;

CONSIDERATO che, con nota prot. 12234 del 2 novembre 2020, il Presidente del Consiglio regionale ha disposto il proseguimento dell’iter dell’iniziativa a scavalco di legislatura, ovvero senza incorrere nella decadenza del progetto di legge alla fine della stessa - che ha assunto dunque il n. 1 tra i progetti di legge dell’undicesima legislatura - atteso quanto previsto dall’articolo 11 della richiamata legge regionale n. 3 del 2020;

PRESO ATTO del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte d’Appello di Venezia, pervenuto al Consiglio regionale in data 6 novembre 2020;

PRESO ATTO che la votazione ha dato il seguente risultato:

- Comune di Isola Rizza: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI) n. 318; alla risposta negativa (NO) n. 1.068;
  - Comune di San Pietro di Morubio: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI) n. 703; alla risposta negativa (NO) n. 267;
- il totale generale dei voti validi ammonta dunque a 1.021 relativamente alle risposte affermative e a 1.335 quanto alle risposte negative;

PRESO ATTO altresì, da quanto esposto nel citato verbale, che:

- nel Comune di Isola Rizza è stato conseguito il quorum di partecipazione per il valido svolgimento del referendum, ovvero almeno il 40% degli aventi diritto al voto, atteso che il comune ha iscritti all’AIRE superiori al 10% degli aventi diritto al voto;
- nel Comune di San Pietro di Morubio tale quorum non è stato conseguito, atteso che in tale comune, per il quale non rileva la quota di iscritti all’AIRE, non è stato conseguito il quorum di partecipazione, fissato al 50%, né è stata conseguita una partecipazione non inferiore di più del 5% in meno rispetto al quorum del 50%, ovvero pari almeno al 45%;

RITENUTO, conseguentemente, che non sussistano le condizioni per sottoporre ad ulteriore corso e valutazione del legislatore l’esame del progetto di legge n. 1;

VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Enrico CORSI*, con la quale si invita il Consiglio regionale a non passare alla votazione degli articoli;

con votazione palese,

**DELIBERA**

il non passaggio alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge in oggetto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 50
Voti favorevoli	n. 50

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti